



# COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

Provincia di Vicenza

## ORDINANZA N. 49 DEL 17/04/2023

Settore proponente: Sindaco

**OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA PROCESSIONARIA DEL PINO TRAUMATOCAMPA PITYOCAMPA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CORNEDO VICENTINO**

### Sindaco

**PRESO ATTO** che con D.M. 6 dicembre 2021, art. 1, lett. i), nell'ambito dell'abrogazione di provvedimenti recanti lotte obbligatorie e misure fitosanitarie nazionali, sono state abrogate anche le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 30 ottobre 2007, recante «Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 16 febbraio 2008;

**CONSIDERATO** che nel territorio comunale:

- sono stati segnalati alcuni focolai di Processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa in aree private;
- risulta, quindi, la presenza nel territorio comunale, del parassita, seppur con intensità variabili di diffusione, condizione che annualmente può provocare, oltre a considerevoli danni al patrimonio arboreo, diversi episodi di criticità sanitaria nei confronti di persone e animali domestici;
- il Comune di Cornedo Vicentino da anni svolge attività volte al contrasto i focolai di processionaria presso alberature pubbliche ma che tali attività sono rese vane o comunque compromesse dalla mancanza di attività di contrasto su alberature ubicate in aree private;

**RITENUTO** che permane la potenziale pericolosità per la salute umana e degli animali domestici, qualora le infestazioni siano localizzate in prossimità di aree abitate;

**RILEVATO CHE:**

- dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate da loro infestazioni, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili ed in caso di inalazioni massive;
- in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, possono esservi reazioni epidermiche, reazioni allergiche e infiammatorie;
- sussiste la reale possibilità che la presenza delle larve del lepidottero "Processionaria del pino" possa arrecare pregiudizio all'incolumità delle persone e degli animali e, pertanto, continui a costituire un rischio sanitario per gli stessi;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il potere di emettere ordinanze in materia di igiene e sanità e di adottare misure di salvaguardia a tutela dell'ambiente e del territorio, è attribuito al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

**CONSIDERATA**, inoltre, la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati ovvero proprietari, amministratori di condomini e conduttori a vario titolo di aree verdi ove siano presenti pini o cedri, piante ospiti della Processionaria del pino individuate nella scheda divulgativa del Servizio fitosanitario Regionale, al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;



# COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

Provincia di Vicenza

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti della processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea);

## VISTI:

- il D. Lgs. n. 150/2012;
- il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN D.M. n. 22/2014);
- le D.G.R.V. n. 1379/2012, n. 1262/2016;

**VISTO** l'art. 50, 5° comma del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

**VISTO** l'art. 117 del D.Lgs n. 112 del 31.03.1998.

## ORDINA

A tutti i proprietari o conduttori di aree verdi e terreni ubicati nel territorio comunale o nelle vicinanze di abitazioni e/o suolo pubblico:

*1. di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa. Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del parassita con priorità a tutte le specie di conifere, in particolare pino silvestre, pino nero, pino marittimo, pino domestico e varie specie di cedro senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto;*

*2. di procedere qualora si rilevi la presenza dei nidi di Processionaria alla rimozione e alla distruzione dei nidi stessi, evitando l'abbruciamento, rivolgendosi a ditte specializzate;*

*3. di adottare, in ogni caso, durante le operazioni di "raccolta/distruzione dei nidi" tutte le protezioni Individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve;*

*4. di ripetere annualmente le verifiche ed ispezioni suddette durante il periodo invernale - inizio primaverile, e comunque dal mese di gennaio al mese di marzo, procedendo alla rimozione di eventuali nidi presenti secondo le modalità indicate al punto n. 2;*

## INFORMA che:

ove la rimozione meccanica dei nidi non sia praticabile per motivi tecnici ed operativi documentabili (quali, ad esempio: presenza di traffico veicolare sulle strade alberate che non consentono l'agevole e sicuro uso della piattaforma, presenza di piante in terreni impraticabili dalla piattaforma, presenza di piante molto alte e/o fortemente infestate con rischio di difficile taglio di tutti i nidi presenti) sarà possibile intervenire con altri mezzi complementari alla lotta meccanica;

per le aree verdi, e le aree boschive infestate è necessario segnalare, con opportuna cartellonistica, il pericolo per la salute dei cittadini;

tra le buone pratiche agronomiche è consigliabile evitare la messa a dimora di conifere ed in particolare di pino nero ad un'altitudine inferiore ai 500 m s.l.m. ed in zone particolarmente colpite dal parassita;

sono consultabili le linee tecniche di profilassi individuate dal Servizio Fitosanitario Regionale "Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2023" - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (D.D. n. 4 del 07/02/2023) al seguente link <https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/difesa-integrata>.



# COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

Provincia di Vicenza

## AVVISA

- Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;
- Che nel caso in cui si trovassero delle larve vagare nell'ambiente, a raggiungimento della maturità, indicativamente entro il mese di maggio, è **NECESSARIO NON AVVICINARSI ALLE STESSE** che tipicamente si muovono in "processione", al fine di evitare che i peli urticanti possano entrare in contatto con persone o animali e creare rischi sanitari;
- Che è fatto assoluto **DIVIETO** di depositare e abbandonare rami con nidi di processionaria presso il Centro di Raccolta Comunale, nei contenitori per la raccolta differenziata e per la raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti in dotazione alle utenze, nonché nei cestini porta rifiuti del territorio comunale o in qualsiasi altro luogo pubblico;
- Che per ogni informazione è possibile contattare il Servizio Fitosanitario Regionale.

## DISPONE

Di rendere nota la presente ordinanza a tutti i cittadini e agli enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio, inserzione nel sito internet del Comune e quanto altro utile al fine di garantirne la massima divulgazione.

Di comunicare il presente provvedimento a:

-Comando Polizia Locale Valle Agno per quanto di competenza – PEC:

[consorzio.valleagno@pecveneto.it](mailto:consorzio.valleagno@pecveneto.it);

-Regione carabinieri Forestale "VENETO" quanto di competenza – PEC:

[fvi43702@pec.carabinieri.it](mailto:fvi43702@pec.carabinieri.it);

-Azienda Sanitaria ULSS n. 8 Berica – Dipartimento di prevenzione – PEC:

[protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it) ;

-Uffici Comunali, per gli adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati - SEDE;

## AVVISA

La violazione al presente provvedimento comporterà l'irrogazione delle sanzioni previste ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che prevede per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

## INFORMA, altresì,

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

## DA' ATTO

Che alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, provvederà per quanto di rispettiva competenza la Polizia Locale Valle Agno, Regione carabinieri Forestale "VENETO" e l'Azienda Sanitaria ULSS n. 8 Berica.



# COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

*Provincia di Vicenza*

Sindaco

LANARO FRANCESCO / InfoCamere S.C.p.A.

*Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*